RIFLESSIONI INTORNO ALLA LOGICA DI UNA PRELEZIONE SOPRA L'USURA...

Giovanni Agostino Zeviani,
Bernard Picart, ...

RIFL[illegible]ONI
INTORNO ALLA LOGICA
DI UNA PRELEZIONE
SOPRA L'USURA
FATTE DAL DOTTORE
GIANNAGOSTINO ZEVIANI
VERONESE.

IN VERONA MDCCXLIV.

Per Giannalberto Tumermani Libr. nella Via delle Foggie
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

A' 24 *Settembre* 1744.

Faccio fede io sottoscritto d'aver veduto, et approvato per quanto spetta alla Cattolica Religione il M.S. intitolato. Errori di Logica corsi in una Prelezione sopra l'Usura scoperti dal Dottore Giannagostino Zeviani Veronese. *In fede &c.*

Fr. Paolo Tommaso Manuelli Inquisitor Generale del S. O. di Venezia.

Die 29 *Septembris* 1744.

Imprimatur.

Vicarius Prætorius Veronæ.

Avviso dello Stampatore.

FU' differita per accidenti occorsi l'Impressione di quest' Opuscolo, come è noto a moltissime gravi persone che l'hanno letto tal quale è tre mesi fa.

Mi dò occasione di avvisare che fra poco usciranno dalle mie stampe le Opere Dramatiche del Signor Paolo Rolli, composte per il Teatro del Re della Gran Britannia, divise in due Tomi in 12.

A CHI LEGGE.

SE l'Autore delle Prelezioni latine all'Opere di S. Antonino, quanto è fornito di notizie tratte da molti libri, altrettanto fosse felice nel servirsi della Dialettica; mi pare che sarebbe uno Scrittore pregevole e riguardevole assai. Dagli scritti suoi s'imparano moltissime cose; ma ci si desidera un poco più di avvertenza e di costanza in quello che riguarda la Logica. Questo vuol dire che egli è uomo, e gli uomini fallano. Non è mia intenzione di intramettermi nella sostanza degli assunti o sia delle proposizioni ch'egli prende a sostenere; ma dico solo che la sua maniera di sostenerle è contraria e distruttiva di se stessa. Ogni persona ben vede che altro è una proposizione, altro è la maniera di sostenerla. Si può dar il caso che una proposizione sia vera, e pure per sostenerla si adoperi una maniera disavvantaggiosa et implicante: Et all'opposto si può dar il caso che una proposizione sia falsa, e pure alcuno adoperi per persuaderla una maniera giudiziosa e concorde a se medesima. Quando l'Autore delle Prelezioni prende il suo assunto famoso per istabilire che i Censi usati in Verona ed in altri luoghi Cattolici, e le Cambiali Civiche siano Contratti Usuratici, e che sia Eresia difenderli nel Foro interno, sodisfaccia pure al suo parere in questo quanto gli pare: Io non parlo di tali proposizioni, osservo un'alto silenzio sopra di quelle. Solo parlo di una cosa diversa totalmente, cioè dell' implicanza del suo ra-

gionare; e questo è diffetto non di Teologia, ma di Logica. Erra contro la Logica chi contradice al proprio discorso, chi prende per principio del ragionare una cosa mal intesa, chi forma argomenti che contengano equivoci, e cose simili. Di questi errori mi pare che possa accusarsi il dotto Autore della Prelezione *de Usura*. Adunque la qualità della sua Causa non è il Soggetto del mio pensiero; ma solo dico che della sua stessa Causa egli è cattivo Avvocato per la sua implicante equivoca ed inutile Argomentazione. Imploro licenza di comprendere sotto questo nome di Argomentazione tutte le parti del di lui discorso, tanto come unite logicamente, quanto come unite per accidente da lui. Se io non sono Ecclesiastico, poco importa anzi nulla al caso presente; perchè non ci è legge nè Divina nè Umana la quale proibisca a' Secolari lo studiare; e nepur lo studiare la Teologia e la Morale. Ma torno a dire che io non parlo di Teologia: Solo parlo di un poco di Logica, ed alquanto di Legge Civile, che è la mia professione. Se l'Autore si degnerà di rispondermi, sarà superfluo ch'egli arrechi pruove per li suoi assunti, nè che apporti Autori; perchè io non prendo di mira il suo assunto. Basterà che difenda la sua Argomentazione stampata nella Prelezione *de Usura*: doverà fare una risposta non di Teologia, nè di Morale, ma di pura e mera Logica. Anco prego i Leggitori a ricordarsi che un millione di Autori non basta a giustificare la contradizione, quando ci sia; e per vedere se ci è, non si devono accumulare citazioni, ma bisogna adoperare la Logica. Dirà l'Autore delle Prelezioni che questi miei riflessi sono sofismi, sottigliezze, bizzarrie, ed altro; ma dica quello

che

che a lui piace, perchè il dire è facile assai; ma bisogna provare; e non basta che si dica dal Volgo *ha risposto, ha risposto*: bisogna vedere se la risposta è a proposito, e forte. Voglio inoltre avvertire che non bisogna cercare se siano leciti o illeciti, possibili o impossibili alcuni casi ch'io fingo in quest'opuscolo; perchè io gli ho finti solo a fine di spiegar meglio il mio pensiero. Anco Cicerone finge che un'uomo abbia un'anello che lo renda invisibile, e sopra tal finzione argomenta. *lib. 3. de offic.* I di lui Avversarj gli opponevano che il caso è impossibile: *Urgent sane rusticè, negant enim posse &c.* E Cicerone risponde di sapere ancor egli che tale anello è impossibile; ma che si serve di tal supposto solamente per dichiarare la forza del suo argomento. Del rimanente io sono disposto ad acquietarmi quando mi si dasse una risposta convincente; e sono preparato a difendermi, a Dio piacendo, quando la risposta non concludesse; poichè se non fossi preparato a tanto, non averei nepur cominciato a scrivere.

Si premette il sentimento dell' Autore delle Prelezioni in proposito delle Cambiali Civiche, e de' Censi usati in Verona ed altrove.

CRedo che ognuno sappia che l'Imprestito può essere di due sorte: Imprestito di cosa che non si rende più quella, ma un' altra della stessa specie, come imprestare il danaro &c., e questo si chiama *Mutuo*. Imprestito di cosa che si rende ancor quella, come imprestare il tabarro &c. e questo si chiama *Comodato*. Cio presupposto, vengo a proponere il sentimento dell' Autore: Egli dice

I Censi usati fra noi essere un puro e mero Imprestito di danaro, cioè Mutuo; perchè dice che quando il Compratore non assume sopra di sè il pericolo del fondo, e quando può costringere il Venditore alla ricompera, allora il Censo riesce un puro Imprestito o Mutuo.

Le Cambiali Civiche essere un puro e mero Imprestito di danaro, cioè Mutuo; perchè dice che non essendo in quelle il pericolo del Capitale, nè l'impiego della persona, nè spese di sorta alcuna, non si può dire che vi sia Negoziazione, onde rimangono un solo Imprestito.

Qualunque picciola cosa che per tali Censi e Cambiali si riceva oltre il Capitale, essere Usura illecita; e chi difende potersene prendere il solito frutto, difendere un' errore non solo contro ai buoni costumi ma contro alla Fede. Poter però il Foro esterno tolerare e permettere tali Usure.

Per

Per sostenere questi suoi assunti adduce le seguenti ragioni. Primo: Il ricevere più dell' imprestato Capitale è ineguaglianza, e però ingiustizia. Secondo: Il danaro è sterile per sè stesso, e non può dar frutto alcuno fuori della Compra vera di cosa fruttifera; ovvero fuori della Negoziazione: Anzi nella stessa Negoziazione essere solo il pericolo del Capitale quello che fa fruttuoso il danaro; mentre l'impiego della persona porta solo il titolo di una mercede; e le spese della Negoziazione portano solo la ragione di una compensazione e rimborso. Aggiunge la terza ragione per invincibile, cioè: Nel nostro Censo e nelle dette Cambiali trasferirsi il dominio del danaro in Colui che lo riceve, onde il frutto del danaro stesso dover essere suo; perchè il frutto sempre appartiene al padrone della cosa che frutta. Aggiunge inoltre molti passi di S. Scrittura e de' S. S. Padri, con li quali intende provare il suo assunto.

Dice non essere giusto titolo di pattuire il pro o sia frutto ne' detti Censi e Cambiali il pericolo probabile di perdere il Capitale o per la malizia o per l'impotenza del debitore.

Bisogna però notare che il medesimo Autore dice che quando vi è la ragione del lucro cessante o attuale o almeno probabile (non però solo possibile) e così quando vi è la ragione del danno emergente; allora si ha giusto titolo di poter prendere qualche cosa di più del Capitale; perchè tal di più allora non si riceve come frutto e guadagno dell'imprestito precisamente; ma solo come risarcimento di quello che si discapita per imprestare. Molto chiaramente insegna l'Autore che il frutto usuratico ed illecito è quello solo che si riceve in forza precisa del mutuo,

 vi

vi mutui: non già quella compensazione che si riceve oltre il Capitale in rifacimento del discapito che si patisce per occasione del mutuo, *occasione mutui*. Col decorso meglio s'intenderà questa cosa.

Ma perchè in questa materia l'Autore si fonda assai sopra il passo Evangelico *Mutuum date nihil inde sperantes*; dirò qual sia l'intelligenza che egli ha di questo passo. Dice dunque che il *Mutuum date* &c. ora è tutto precetto; ora è parte consiglio e parte precetto. Nel caso che obblighi il debito della Carità, tutto è precetto. Ciò si deve da tutti accordare, nè vi può esser il minimo dubbio, poichè quando il precetto della Carità o sia della limosina obbliga, allora è precetto il dover dare ad imprestito, è precetto il non sperare nè il Capitale, nè il frutto, nè il lucro cessante, nè il danno emergente: tutto allora è precetto. Ma quando siamo fuori del caso del precetto della Carità, allora dice l'Autore che il *Mutuum date* &c. parte è consiglio, e parte è precetto. Consiglio è il dare a mutuo, consiglio è il non sperare la restituzione del Capitale, consiglio il non esiggere il lucro cessante nè il danno emergente; ma sempre resta precetto il non dover esiggere il frutto ed il guadagno in forza del mutuo.

E' necessario ricordarsi sempre che i Censi e le Cambiali predette, anco dall' Autore della Prelezione si suppongono farsi fuori del caso del precetto della Carità che obblighi al sovvenimento del prossimo e alla limosina.

ERRO.

ERRORI LOGICI

Dell' Argomentazione dell' Autore della Prelezione De Usura.

I.

Er facilitarmi il discorso volgerò le parole verso il medesimo da me stimato e riverito Autore, e dirò: La di lei stessa Argomentazione rende inutili essa medesima quei passi di S. Scrittura e de' S.S. Padri che allega. Per comprender ciò, si premettano due cose di fatto: Primo, che le Scritture ed i Padri da lei allegati non parlano mai del lucro cessante probabile, non insegnano questo titolo, non lo pongono, anzi con termini assoluti condannano sempre come usura ogni di più del Capitale che si prenda, con qualunque

nome esso di più si chiami, come vedremo nella seguente osservazione. Secondo osserviamo che tuttavia anco senza l'appoggio de' S.S. Padri, V. S. pure insegna e concede che la probabilità del lucro cessante è un giusto titolo per esiggere qualche cosa di più del Capitale. Veggasi il di lei §. XXIII. et il XIV. Poste queste cose dico; Quando V.S. allegherà contro i suoi Avversarj le Scritture ed i Padri; risponderanno quelli, *che il frutto ne' Censi nostri, e nelle Cambiali sempre è un di più che si prende per titolo di lucro cessante probabile da lei stessa conceduto*. A lei non resterà da replicar altro, senon che in questo o in quel caso non si trovi la probabilità del lucro cessante: Il di lei Avversario dirà di sì; onde allora la questione caderà sopra questo solo punto, cioè *Se in un tal caso vi sia la probabilità del lucro cessante*. Nella qual questione come potrà più V. S. allegare la Scrittura ed i Padri, se quella e questi non parlano mai della probabilità del lucro cessante? Non avendo da' Padri regola alcuna in proposito di questo titolo, come potrà servirsi della loro autorità per sostenere che in un tal caso esso titolo non ci sia? Admesso dunque il titolo di lucro cessante probabile, la questione si riduce ad un punto, nel quale l'autorità de' Padri e della S. Scrittura da lei non può adoperarsi. Che poi sia facile il trovare la probabilità del lucro cessante in ogni caso che si voglia farsene argomento, lo mostreremo nella 4. osservazione.

II.

✻ II. ✻

LA stessa di lei argomentazione conduce naturalmente a credere che le S.S. Scritture, ed i S.S. Padri abbiano parlato della Usura in un supposto e caso diverso da quello per il quale Ella scrive. Due supposti possono farsi: Il primo è quello del caso nel quale obblighi il precetto della Carità a dare a mutuo; ed in questo caso egli è indubitabile che non ha luogo veruno la ragione del lucro cessante. Il secondo supposto è quello per il quale V.S. scrive, cioè del caso in cui la Carità non obblighi a dare a mutuo; ed in questo secondo caso procede la ragione del lucro cessante. Ora V.S. dice che le S.S. Scritture ed i S.S. Padri condannano sempre di Usura ogni qualsisia di più oltre il Capitale: *Scriptura & Patres Usuræ semper damnarunt quidquid lucri ad sortem accederet*. §. XXVI. num. I. Nè mai si vede che la Scrittura ed i Padri eccettuino il titolo del lucro cessante; anzi Ella allega S. Ambrogio che dice *Quodcunque sorti accedit, quodcunque ei velis nomen imponas, usura est*. §. IV. che vuol dire: *Qualunque cosa di più del Capitale, con qualunque nome tu la chiami, è usura*. Il che essendo così, ecco il mio riflesso: Se i S.S. Padri non parlano mai del lucro cessante; anzi condannano, con qualunque nome si chiami, ogni minima cosa di più che si riceva sopra il Capitale; egli è segno evidente che parlavano in quel supposto nel quale il titolo e la ragione del lucro cessante non poteva aver luogo e non faceva a proposito; poichè non è credibile nè naturale di pensare che i S.S. Padri avessero ommessa una parte così sostanziale della materia;

ria: e tanto più quantochè hanno essi trattata questa materia tanto ampiamente, con tanta particolare applicazione, e con tanto ardore. Quando una eccezione è importante e giusta, gli Autori non sogliono ommetterla, e molto meno si deve ciò pensare de' S.S. Padri. Dunque se l'hanno ommessa, bisogna dire che parlavano in un supposto nel quale non faceva a proposito. In fatti una delle tre al certo: O bisogna che V.S. dica che i S.S. Padri non conobbero questo titolo: o che lo tacquero perchè lo davano per supposto: o che parlavano in un caso nel quale il titolo del lucro cessante non faceva a proposito. La prima parte sarebbe un'incredibile temerità il proferirla e sentirla. La seconda parte, cioè che lo abbiano taciuto perchè lo davano per supposto, sarebbe un'asserzione senza prova e pericolosa; perchè si potrebbe subito dir così anco di altre cose, solchè ci sembrassero ragionevoli e vere: Oltre di che ciò sarebbe un tacciare i S.S. Padri di non aver avuto lo spirito della discrezione, come tacceressimo un Predicatore, il quale predicasse che il giuocare è peccato mortale senza dar le dovute eccezioni. Et averebbero i Padri agitato le coscienze troppo altamente, condannando ogni di più del Capitale senza far la dovuta giustizia alla ragione del lucro cessante quando avesse avuto luogo; onde nepure questa seconda parte è da dirsi. Rimane dunque solo la terza, cioè che se i S.S. Padri non hanno parlato del lucro cessante, ma condannato ogni di più del Capitale senza eccezione, ciò fu perchè parlavano in un supposto nel quale quella ragione e quel titolo non era a proposito. E però se V.S. pone come punto sostanziale la ragione del lucro cessante;

ſante; e poi dice che i S.S. Padri hanno ſempre condannato ogni di più del Capitale, e non moſtra che abbiano eccettuato il lucro ceſſante; naturalmente V. S. conduce a credere che quelli abbiano parlato in un ſuppoſto diverſo da quello nel quale ſcrive Ella.

III.

V. S. incontra la ſteſsa difficoltà che oppone a' ſuoi Avverſarj ſopra i paſſi de' Padri e della Scrittura. Quando V.S. apporta per ſua ragione che la Sacra Autorità e i S.S. Padri condannano ogni di più che ſi riceva oltre il Capitale, e che ſuppongono l'uſura un peccato comune e facile a commetterſi, onde inferiſce che ſe i Cenſi noſtri e le Cambiali ſalvaſsero dall' Uſura, queſta non ſarebbe più nè facile nè comune; io la prego ad avvertire che anco ammettendo il titolo di lucro ceſſante probabile, reſta ammeſso un di più del Capitale, e l' Uſura non è più nè facile nè comune a commetterſi: Onde V. S. per ſoſtenere il ſuo lucro ceſsante probabile ad eccezione della regola generale poſta da' Padri, deve trovare la riſpoſta e l' interpretazione di quelli; come la devono trovare i di lei Avverſarj per ſoſtenere il loro frutto de' Cenſi noſtri e delle Cambiali. Se i di lei Avverſarj non corriſpondono al ſentimento de' Padri; nepur Ella gli corriſponde, perchè anco il lucro ceſsante probabile porta un di più del Capitale, e fa che l' Uſura non ſia più nè facile nè comune; laddove i Padri condannano ogni di più con qualunque nome ſi chiami, e dicono l' Uſura faciliſſima a commetterſi. E dubito aſsai che la riſpoſta che troverà V. S. ſopra di ciò, ſervirà anco per li di lei Avverſarj.

IV.

IV.

IL principale intento di V. S. nella ſua Prelezione egli è di toglier dal mondo i frutti ſoliti nelle Cambiali e nei Cenſi. Ora Ella ſteſsa ſi oppone al ſuo proprio fine, perchè l'ammettere che ſi poſsa eſiggere la compenſazione et il riſarcimento a motivo del ſolo lucro ceſsante probabile, apre l'adito ad eſiggere quel guadagno medeſimo che condannaſi. Io ho nello ſcrigno cento ſcudi, e deſidero d'impiegarli queſt'anno più preſto che potrò giuſtamente alla prima occaſione o di comprar fondi o di negoziare &c. Egli è pur probabile che in un'anno io trovi tal occaſione d'inveſtirli, di mercanteggiarli, di guadagnare. Viene l'amico e me li domanda a cenſo, et io a lui li dò per queſt'anno: Ecco mi ceſsa toſto la probabilità per tutto l'anno di più poterli inveſtire, mercanteggiare &c. non poſso più per tutto quell'anno diſponere del mio danaro, non poſso avvantaggiarmi delle giuſte occaſioni che mi ſi porgeranno &c. onde ecco che probabilmente mi ceſsa per quell'anno il lucro che ſperar potevo, del quale V.S. dice che poſso farmi compenſare purchè giuſtamente ſi ſtimi. Poſso io pretender meno che trenta libre o trentaſei per conto di queſto riſarcimento? Rinunziare per un'anno alla libertà d'inveſtire cento ſcudi, alla probabilità di lucrarci, al vantaggio che in mille maniere potrei averne, non meriterà cinque ducati di compenſazione? Tutto il mondo, ſtimatore abile di queſte coſe, dirà di sì. Adunque io potrò col di lei ſteſso ſentimento raſcuotere a titolo di lucro ceſsante probabile quel frutto medeſimo che condanna. Anzi Ella deve avvertire

tire

tire che molte volte il rifacimento del lucro cessante porterà una proporzione all' otto e dieci e dodici per cento. Et è da notare che quanto in maggior somma sono i danari che alcuno ha in cassa, tanto è più facile l'investirli tutti, essendo più probabile che accada l'occasione d'investire assai che d'investir poco; onde non si può dire che quella tal investitura si doveva fare col danaro ozioso in cassa; perche era probabile l'investire questo danaro e quello e tutto quanto avuto se ne avesse. Potevasi parte del danaro ozioso in cassa impiegare in compra di fondi: l'altra parte potevasi mettere in una giusta Compagnia di Negoziazione; e quello che si è dato ad interesse potevasi benissimo ancor quello impiegare o in altri fondi o in altra Compagnia, o in affrancar quel livello, o in altro simile vantaggioso affare. Manca al mondo il modo d'impiegar con vantaggio il danaro? Se si avesse avuto un millione, sempre si può dire ch'era probabile l'impiegarlo con guadagno; nè mai veramente il danaro è ozioso per gli uomini di giudizio. Ma tempo è di ristringersi un poco più con la Logica: veniamo all' osservazione seguente.

V.

V. S. dice che in quelle divine parole: *Mutuum date nihil inde sperantes*, il Signore insegna che non si speri nepure la restituzione del Capitale imprestato. §. v. num. 2. §. xxvi. num. 1. Ma però Ella distingue due casi: Quando siamo nel caso del precetto della Carità, allora dice che è precetto il *nihil inde sperantes* onde non si può nepur farsi assicurare della restituzione del Capitale, e questo è eviden-

evidente. Quando poi siamo fuori del caso del precetto della Carità, allora dice che il *nihil inde sperantes* quanto alla sicurezza della restituzione del Capitale è un mero consiglio; di modo che V. S. manifestamente concede che fuori del caso del precetto della Carità non è peccato, anzi è lecito il volere la sicurezza del Capitale imprestato. Veggasi il di lei §. XIII. et abbiasi in memoria questa di lei distinzione tra il caso del precetto della Carità, et il caso fuori del precetto stesso. Questa sia una premessa, dopo la quale argomento così:

V. S. al § XXVI. intraprende di provare che il pericolo del Capitale dato a Censo non è estimabile, e però non è giusto titolo di ricevere il frutto: parlo del pericolo probabile di perdere il Capitale o per la malizia o per l'impotenza del debitore. Per provar questo Ella dice così: *Christus adeo periculum Capitalis nihili fecit, ut omne periculum in mutuo contemnendum, Capitalisque, si opus sit, recuperandi spem abjiciendam indixerit; mutuum date nihil inde sperantes: Quibus verbis si non præcepit omninò ne Capitale mutuo traditum reciperetur, saltem ne averteremur a mutuo ubi Capitalis periculum est, & ne hujus periculi nomine quidquam supra Capitale reciperemus (a quo ipsi peccatores Hæbrei abstinebant) palam mandavit.* Traduciamo in volgare ma in breve: *Cristo ha comandato che si dia a mutuo senza speranza di riavere il Capitale; dunque il pericolo del Capitale non è giusto titolo di pattuir lucro.* Questo è il di lei argomento liberato dall' eleganza delle parole, e portato dalla Retorica alla Dialettica; nè mai al mondo se ne caverà altro succo che questo. Ora non vede V. S. che questo suo argomento resta distrutto dalla distinzio-

ne

ne che Ella medesima ha dato? Diamoci la prova; e ripeto il suo argomento: *Cristo ha comandato che si dia a mutuo senza sperare la restituzione del Capitale*, distinguo con la di lei distinzione; nel caso del precetto della Carità, concedo: fuori di quel caso, nego: *Dunque il pericolo del Capitale nel mutuo non è estimabile e non è giusto titolo di lucro*, distinguo con la di lei distinzione, nel caso del precetto della Carità, concedo: fuori di quel caso, nego. Io non mi sono inventato questa distinzione: l'ho imparata dalla sua Prelezione.

VI.

QUando V.S. assegna fondamento di ragione per provare la cosa predetta, cioè che non si possa prender prezzo del pericolo probabile di perdere il Capitale per la malizia o per l'impotenza del debitore, Ella cade in un'altro errore di Logica, mi perdoni la simplicità, & probo. La di lei ragione è questa al §. XXVI. num. 3. scilicet: *Perchè quella persona stessa che si obbliga alla restituzione del Capitale, si obbliga con l'obbligazione medesima a tener lontano ogni pericolo ogni incertezza della restituzione: Eàdem obligatione se se ad omne ejusdem restitutionis ac rei creditæ periculum amovendum astringit*; e così ella replica più volte. Ora questa ragione, parlando in buona Logica, si poteva lasciarla fuori, perchè è un ritornello e non altro. Mi onori con benignità: Se uno mi dasse un Zecchino, ma vi fosse dubbio che fosse di rame e non d'oro; e per assicurarmi di tal dubbio, me ne dasse un' altro egualmente dubbioso in pegno, direbbe V.S. che egli veramente mi assicura? Che *cavet de periculo*,

com' Ella dice? Come si può assicurar da un pericolo con un' altro pericolo eguale? da un dubbio con un' altro egual dubbio? Peggio nel caso nostro: Come si può dire che il debitore *cavet de periculo*, mi assicura dall' incertezza e dal pericolo della restituzione, se altro non fa che darmi in pegno la stessa incertezza e lo stesso pericolo, cioè la sua medesima obbligazione pericolosa? Questo sarà *præstare Capitale tutum*, come V. S. dice? render sicuro il Capitale? Ma Ella mi dirà: Adagio adagio, Signor Logico, tu confondi quì i termini. Altro è il dire promessa et obbligazione di tener lontano il pericolo, altro è il dire effettiva et attuale sicurezza dello stesso pericolo. Noi non abbiamo detto che vi sia effettiva sicurezza, ma solo promessa di tener sicuro. Altro è il promettere, altro è l'essere in fatto ciò che viene promesso. V. S. ha ragione. Io ho fallato, bisognava distinguere. Ma se ella così distingue, dunque asserisce per conseguenza che la promessa sola del debitore di tener sicuro il Capitale, quantunque fosse per essere inefficace e priva in fatto di sicurezza, ad ogni modo essa é la ragione per escludere il poter prender prezzo del pericolo probabile di perdere il Capitale. Se così Ella dice, potrà un bambino a lei negare questa sua asserzione stessa; e V. S. l'ha lasciata senza prova, onde manca al dovere di buon disputatore il quale deve provare quello che asserisce. Mettiti gli occhiali, Ella mi dice, Noi l'abbiamo provata. Dove di grazia, e quando? In quelle quattro paroline latine al §. XXVI. num. 3. le quali vogliono dir così: *Il Creditore quando impone carico al debitore di tener lontano il pericolo della restituzione del Capitale, allora esso Creditore non vuo-*

le

le il pericolo sopra di sè. Se non vuole il pericolo sopra di sè, non può esigger prezzo per quello: Ergo &c. Bellissimo argomento in forma, ma con una distinzione della maggiore l'argomento va a basso. Ecco: *Il Creditore quando impone carico al debitore &c. allora non vuole sopra di sè il pericolo*, distinguo: Quando impone carico ad un debitore conosciuto et accettato per buono, concedo che allora non vuole sopra di sè il pericolo: Quando impone carico al debitore conosciuto per incerto e pericoloso, allora non vuole sopra di sè il pericolo, nego. E con proporzionata distinzione distinguendo la minore, nego la conseguenza. V. S. nell'argomentare non è andata più avanti; onde quì mi fermo ancor io. Quand'Ella continuerà, vedremo. Ella dirà che chi conosce il debitore per pericoloso, deve lasciar di dargli danaro piutosto che prender pro: Rispondo che questo è un'altro quia fuori del presente argomento; E poi nego anche tal proposizione. A lei a provarla; che sarà un tornare a capo.

VII.

NEll'assegnare altra ragione sopra lo stesso punto (cioè perchè non si possa prender prezzo del pericolo probabile di perdere il Capitale per mancanza del debitore) V. S. commette un'inavvertenza: Ecco l'altra di lei ragione al §. sopracitato XXVI. num. 3. *Il pericolo probabile di perdere il Capitale è fuori della natura e della obbligazione del mutuo; præter mutui naturam, & obligationem: dunque non può tal pericolo dare titolo alcuno di esiggerne prezzo:* Io dubito ch'Ella si sia scordata la minore; perchè peraltro potrebbe alcuno dirle: Concedo ante-

 cedens;

cedens; nego consequentiam. V. S. non dice altro al mondo nella Prelezione in questo proposito. Bisogna fare i suoi buoni argomenti compiti, che si possano capire. In oltre le dico che si può rispondere così: Distinguo antecedens: Se vuol dire che parlando in astratto del mutuo et in generale, l'idea del mutuo prescinda dal pericolo probabile di perdere il Capitale, omitto antecedens. Se poi vuol dire che parlando in concreto cioè in particolare di questo o di quel caso circonstanziato, sempre tuttavia l'idea di cadaun mutuo individuo prescinda dal detto pericolo, iterum distinguo: prescinde con precisione pura mentale, omitto: con precisione reale, nego. Ond'Ella vede che il suo argomento non sussiste. Oltre di che vi è un'altra curiosa difficoltà, la quale nasce da quello che mi ha insegnato V. S. stessa. Ella mi ha insegnato che il pericolo merè possibile di perdere il Capitale dato a Censo o in Cambiale, non è appunto estimabile e non può dar titolo di lucro, perchè tal pericolo è intrinseco ad ogni mutuo: *In omni mutuo hoc periculum inest*. §. XXVI. num. 3. *Periculum possibile cuique mutuo intrinsecum*. *ibidem*. avendo Ella già di sopra asserito che *quidquid intrinsecum est mutuo, æstimabile pretio non est*. §. XXIII.. Come dunque poi Ella stessa m'insegna che la ragione, per la quale neanco il pericolo probabile di perdere il Capitale non è titolo di lucro, si è perchè tal probabile pericolo non è intrinseco ma estrinseco al mutuo? *Horum casuum pericula, quum præter mutui naturam & obligationem contingant, lucri obligationem nequeunt imponere in mutuo*. §. XXVI. num. 3. Il possibile pericolo non val niente perchè è intrinseco; Il probabile non val niente

per-

perchè è estrinseco. Ma per amor di Dio come va questa cosa? Se noi diciamo che ora l'acqua non giova all'amalato perchè è fredda; dunque non possiamo più dire che non giovi a lui appunto perchè fredda non è. Due formali cose contraddittorie non possono mai servir di perchè ad una identica conclusione.

VIII.

UN' altra deformità mi par di trovare nella di lei Argomentazione. V. S. ora stima il pericolo del Capitale per una cosa importantissima, e per solo titolo di poter lucrare dal danaro; Ora non istima per nulla questo pericolo, e dice che si può lucrare dal danaro senza il pericolo stesso. Ora dice essere gravosissimo pregiudizio l'avere addosso questo pericolo; ora dice che l'averlo non è danno veruno. Veniamo al confronto. Nelle Negoziazioni V. S. dice che il solo titolo giusto onde si può lucrare dal Capitale egli è il pericolo. *Periculum ergo, & multiplices casus quibus Capitalistæ suam pecuniam in publici boni gratiam exponunt, tota est Capitalis nomine ratio, sicut damni, ita & lucri percipiendi; ita ut ei qui Capitalis aleam subit, lucrum jure competat, non quia Capitale est suum (semper enim hoc titulo lucrari deberet, perdere nunquam) sed quia negotiationis periculis illud exposuit &c.* §: VII. num. 12. Posto ciò, tocca ora a me far vedere come V. S. si contradice; ma mi dia la permissione di porre un caso. Imagini V. S. che io abbia qui cento scudi alla mano, e sia in atto prossimo immediato di giocarli: Posso perdere, e posso guadagnare: Io metto il mio danaro ad un pericolo grande, ma non massi-

 mo;

mo; anzi mi pare che questo pericolo sia, dirò così, medio, poichè eguale è la possibilità di perdere e di guadagnare. Andiamo avanti. Quand'io sono sull'atto di cominciare il giuoco, viene un'amico, e mi domanda imprestito questi cento scudi. Io a lui li dò; ma con patto che egli mi debba rifare e pagare del lucro cessante probabile, cioè d'un tanto quanto giustamente può stimarsi la probabilità di guadagnare al giuoco; alla qual probabilità io rinunzio per imprestare. V. S. ride? Perche? Non potevo io guadagnare giuocando? E' vero che tu potevi guadagnare (dice V.S.) ma se tu avessi giuocato avéresti esposto il tuo Capitale ad un pericolo troppo grande; onde non si può dire cosa probabile, ma solo cosa possibile che tu avessi guadagnato. Sì? Ecco la conseguenza: Dunque per poter dire cosa probabile che si averebbe guadagnato, bisogna supponere che si averebbe guadagnato senza esponere il Capitale ad un pericolo nepur medio come è quello del giuoco; poichè dove supponiamo il pericolo medio, non troviamo più la probabilità del guadagno. Sia laudato il Signore: Facciamo un passo avanti, e diciamo dunque così: Se per poter dire come cosa solo probabile che si averebbe guadagnato, bisogna supponere che si averebbe guadagnato senza il pericolo nepur medio del Capitale; che sarà poi per poter dire come cosa non solo probabile ma come certa ed attuale che si averebbe guadagnato? Certo allora bisognerà supponere che si averebbe guadagnato senza pericolo niuno del Capitale; mentre quanto cresce la certezza del guadagno, tanto minore si suppone che sarebbe stato il pericolo del Capitale: questo mi pare evidente:

Ven-

Vengo a lei, e dico: Sed ſic eſt che V.S. concede poterſi in molti caſi con giuſtizia dire come coſa certa ed attuale che ſi averebbe guadagnato; dunque V.S. concede poterſi con giuſtizia dire che ſi averebbe guadagnato ſenza pericolo niuno del Capitale: il che è contradittorio in terminis terminantibus a quanto ha detto di ſopra. La mia minore ſubſumta è fuor di ogni dubbio, perchè lucro ceſſante attuale vuol dire quello che ſi averebbe attualmente guadagnato e con giuſtizia, come già l'intende V.S. che lo ammette per titolo giuſto e verificabile in pratica.

Chi voleſſe vedere lo ſteſſo argomento in una forma rigoroſa ſillogiſtica, potrebbe dire così: Eſſervi giuſto titolo di lucro ceſſante attuale, vuol dire che con l'impiego del danaro ſi averebbe guadagnato giuſtamente e con ſicurezza: Chi dice con ſicurezza, dice ſenza alcun pericolo di perdere il Capitale: Dunque chi dice eſſervi titolo giuſto di lucro ceſſante attuale, dice che con l'impiego del danaro ſi averebbe giuſtamente guadagnato ſenza pericolo alcuno del Capitale. Sed ſic eſt che V. S. dice eſſervi queſto titolo giuſto di lucro ceſſante attuale: Vegga ſi il di lei §. XXIII. Dunque V. S. dice che con l'impiego del danaro ſi averebbe giuſtamente guadagnato ſenza pericolo veruno del Capitale. Credo eſsere evidente che dove ſolo ſi ſuppone un qualche pericolo che averebbe corſo il Capitale, ivi non ſi può ſupponere ſicurezza ed attualità di guadagno ſopra lo ſteſso Capitale; perchè ſe è in pericolo il Capitale, o ſe in pericolo ſi ſuppone, come può ſupponerſi attuale e certo il guadagno? Però quando V.S. dice lucro che attualmente ceſsa, dice lucro

 che

che attualmente e con ſicurezza ſi averebbe fatto ſe impiegato ſi aveſse il danaro: Quando dice che ſi averebbe fatto con ſicurezza e con attualità, dice che ſi averebbe fatto eſso lucro ſenza un pericolo imaginabile del Capitale; il che è il contradittorio di quello che V.S. inſegnava. Per quello che occorreſse di maggior lume, lo riſervo in altro tempo. Intanto per provigione ſi notino due coſe: la prima, che V.S. ſuppone lucro ceſsante quello che ſarebbe ſeguito ſe ſi foſse fatto dal Mutuante qualche altro contratto in vece d'impreſtare: Notate. *Se ſi foſſe fatto altro contratto*, onde ſi ſuppone, non che il contratto ſia ſtato già fatto quando ſi dà il mutuo, ma che *ſi ſarebbe fatto*. La ſeconda coſa; V.S. ſuppone che tal contratto il quale ſi ſarebbe fatto in cambio del mutuo, poteſse eſsere ſtato anco di Negoziazione. Queſti due ſuppoſti ſi comprendono dalle ſue parole in fine del ſ. XXIII. *Et aliunde mallet Creditor lucrum ex Negotio, aut alio utili ac licito contractu percipere; quam in recompenſationem damni*. Avvertendo che V. S. al ſ. XIV. num. 1. 2. dice che il lucro ceſsante et il danno emergente vengono ad eſser tuttuno affatto.

Ma acciochè io prevenga un ſutterfugio, voglio farmi a rifiettere più oltre. V. S. inſegna che chi vuole nel mutuo il rifacimento per lucro ceſsante, deve a principio pattuirlo nella ſcrittura. *Statuendum porrò ab initio hoc lucrum ceſſans, vel damnum, idque ipſum in ſcriptura declarandum, ſaltem ad vitandam uſuræ ſuſpicionem & ſcandalum*. ſ. XXIII. num. 2. Domando io: quale formula doverà uſarſi per pattuire il lucro ceſsante attuale? Due formule ſole poſsono imaginarſi: la prima ſarà determinata,

come

come: *Io prometto di risarcirti*, verbi grazia, *del quattro per cento determinato, per lucro cessante che tu averesti fatto se avessi impiegato in quel tal negozio il Capitale che tu m' impresti*. Questa formula pare veramente quella che V. S. ammette; perchè apertamente dice che nella scrittura a principio bisogna stabilirlo questo lucro cessante: *Statuendum*. Ma questa formula determinata suppone assolutamente a principio, che si averebbe fatto un giusto lucro attuale in quel tal negozio del quattro per cento: Se suppone che si averebbe fatto lucro attuale, dunque suppone che sarebbe stato lucro senza pericolo del Capitale; poichè non si può asserire lucro attuale, senonchè supponendo il Capitale fuor di pericolo. Dunque tal formula sarà contradittoria al di lei principio, poichè V. S. insegna che senza pericolo del Capitale non si può far giusto lucro; e come più diffusamente ho detto di sopra. La seconda formula che si potrebbe usare per pattuire nella scrittura il lucro cessante attuale, la chiamerò indeterminata; per intender la quale fingiamo un caso. Fingiamo che V. S. impresti a me al primo del mese una quantità di danaro, e che per farmi questa imprestanza V. S. abbandoni un tal negozio pronto. Questo negozio stesso da lei abbandonato, lo intraprenda subito un'altro; e costui, superati felicemente i pericoli del Capitale, si trovi aver guadagnato attualmente al fine del mese cinque ducati. Due cose sono evidenti in questo caso: primo che questi cinque ducati guadagnati da costui sono appunto il lucro cessante attuale di V. S. perchè quella quantità che ha guadagnata quello, l'averebbe guadagnata V. S. se in vece d'imprestarmi avesse fatto quel Negozio.

 Secon-

Secondo è evidente che V. S. non scopre questo suo lucro cessante senon al fine del mese quando quell' altro ha già superati i pericoli, e fatto il guadagno; mentre al principio quando V. S. mi dava ad imprestito, non si poteva sapere nulla di certo intorno a questo guadagno. Ora m'ascolti. Non potendo saperlo, e dovendo pure pattuirlo, non vi è altro ripiego che una formula indeterminata che dica così: *Io prometto che se un' altro guadagnerà qualche somma in questo negozio che tu abbandoni per imprestarmi; io pagherò a te altrettanta somma per tuo lucro cessante*. Questa formula sarebbe atta a salvare che si possa concepire darsi lucro cessante attuale anco supposto il pericolo del Capitale; interpretando per *attuale* quello che si trova guadagnato da altri in quel tal negozio dopo superati per buona fortuna i pericoli. Ma veramente Ella nepur per sogno l' ha interpretato così. E poi questa formula riesce ingiustissima, e moralmente impossibile. Impossibile perchè ci vorrebbe un' attenzione et una sottigliezza perpetua et impraticabile per osservare minutissimamente tutte le circostanze che ha posto quella terza persona che guadagnò, perchè potrebbe essere che tu non avessi potuto ponerle, onde tu non averesti guadagnato come quell'altro. Riesce poi ingiustissima tale formula perchè le leggi condannano il poter esiggere più del sei per cento; onde promettendo di dover pagare un' indeterminato che potrebbe essere talvolta il sette, l'otto, et il dieci, et il quindici per cento, si contraviene alle leggi. Non è egli vero in fatto che i Mercanti guadagnano talvolta spesso anco un quindici per cento? Onde quel povero galantuomo che promettesse di pagare per lu-

cro

cro cessante quanto un' altro guadagnerà, prometterebbe di dover pagar un tale eccesso e peggiore ancora. E se V. S. dicesse che bisogna pattuire in modo che il lucro cessante non ecceda il prescritto dalle leggi; dunque V. S. deve cancellare quella parola *Quidquid* che fa entrare nella definizione del lucro cessante al §. XXIII. replicando Ella ivi al num. I. *Est autem interesse Quidquid lucri ex aliqua re dimanat, aut Quidquid damni ex ejus privatione obventurum est*.

Ora faremo vedere come Ella sia contrario a sè stesso mentre una volta stima il pericolo del Capitale per cosa importante assai; et un' altra volta non lo calcola nulla. Al §. XX. num. I. V. S. dice così: *Nemo tertius invenietur qui cavere de iis (periculis) velit; nisi forte tantum pretium eidem solvatur, ut nihil certi lucri Capitalistæ superfuturum sit; imo quandoque etiam damnum in Capitali ipso patietur ex solutione ejus pretii, quod aliquando summam lucri excedet*. Importano dunque assai più questi pericoli della Negoziazione che non importa il frutto intiero de' Capitali. Ma non dirà V.S. sempre così. Mi onori di benignità, e mettiamo un caso: Io ho cinquecento scudi in una solita Compagnia di mercatura, e però esposti a tutti i pericoli della Negoziazione. Un' amico me li domanda ad imprestito. Io glie li prometto; ma con il patto ch' egli mi compensi del lucro cessante probabile giustamente stimato che io potevo in quella Compagnia fare. Se V.S. dice che io posso ricevere questa compensazione; io avrò qui uno scrupolo anzi rimorso di coscienza grave. Pare a me che questo amico ricevendo il mio danaro, et assumendo sopra di sè il debito della

la

la ficura restituzione e per conseguenza del pericolo del danaro stesso divenga egli creditore da me. Noti V.S. il conto: Insegna Ella che il lucro cessante probabile è quello solo che si può sperare da un negozio, battuto l'importar de' pericoli: *deducta æstimatione periculi*. Veggasi la lunga sua annotazione al num. 2. del §. XXIII. Ora io dico così: Battuto l'importare di tutti i pericoli della mia Negoziazione dove avevo il danaro, a me non rimane da poter pretendere rifacimento di lucro cessante, perchè V.S. dice al luogo sopracitato che i pericoli della Negoziazione posti tutti insieme dal principio al fine di essa, importano maggior estimazione che il frutto sperabile de' Capitali. *Si de omnibus periculis negotiationis* (ma prendiamo le di lei parole con tutta puntualità) *Si de cautione ab omnibus periculis negotiationis usque in societatis exitum sermo sit, nemo tertius invenietur &c.* come sopra: E però come posso io dar debito all'amico di rifarmi di lucro cessante, se io avevo il danaro in tanti pericoli che distruggevano la probabilità del lucro in maniera che niuno averebbe pattuito di assicurarmi da quei pericoli per quel lucro sì contingente? Se niuno stimerebbe probabile il lucro della mia Negoziazione; perchè lo devo stimar probabile io? Che niuno lo sia per istimare probabile V. S. lo dice quando dice che niuno prenderebbe ad assicurar quei pericoli per tal lucro. E però ecco che io non posso giustamente voler nulla dall'amico. Egli si è creditore da me del buon vantaggio ch'egli a me arreca coll' assicurare il mio danaro, e coll'assumerne sopra di sè ogni pericolo che da quello potrebbe incorrersi a danno mio. Che cosa pare a V.S. di questo con-

to

to ch'io ho fatto? Se non le fembra convenevole, è d'uopo ch'Ella ritratti il *Nemo tertius invenietur &c.*, e che dichiari non efser vero che i pericoli di una Negoziazione importino eftimazione maggiore che non può efsere il lucro da' Capitali. Imperciocchè fe il prefato conto va male, egli è perchè fi calcola troppo eccefsivamente il pericolo. V. S. mi rifponderà che efsendo l'amico che di fua volontà elegge di afsumere fopra di sè il pericolo del danaro, quindi è che io non devo a lui nulla per la ficurezza ch'egli mi fa del medefimo coll'obbligarfi a reftituirmelo. Via, quefto pafsi; ma fempre farà vero che nepur io pofso pretender nulla da lui a pretefto di lucro cefsante, e ciò per la ragione innanzi allegata; onde (tolto il Credito del Capitale) io non potrò obbligarlo ad un foldo di più, ed il conto farà pareggiato: Efsendochè quanto al lucro cefsante non è buona ragione di efiggerlo il dire che così elegge e vuole l'amico: bifogna che in fatti fia vero che il lucro mi cefsi: Siccome per efiggere il pro, V. S. dirà che non è buona ragione il dire che così elegge e vuole pagarlo il Mutuatario. Laonde fempre farebbe vero che il conto fatto di fopra riguardo al non calcolar nulla il lucro cefsante anderebbe bene, fe fofse vero che i pericoli dovefsero calcolarfi tanto quanto V. S. dice.

Un'altra coferella bizzarra. Domando io a V. S. Nel cafo che un Mercatante ricevefse a mutuo da un'altro Mercante cento ducati; et il primo pagafse al fecondo il lucro cefsante; quale farebbe di coftor due il beneficato? Se mi rifponde che il beneficato è quello che riceve il mutuo; dunque V. S. accorda che è di miglior condizione colui il quale ha

ha ſopra di sè il pericolo et inoltre è aggravato a dover pagare il lucro ceſsante; di quel che ſia l'altro il quale raſcuote il rifacimento del ſuo lucro ceſsante ſenza il dolor di capo del pericolo; e quindi biſognerà dunque anco accordare che il pericolo non ſia quel gran danno che pur V. S. diſse. Se mi riſponde poi che il beneficato è quello che ha dato il mutuo, V. S. parla contro il linguaggio di tutto il mondo, il quale ſempre conſidera che il benefizio ſia di quello che riceve il mutuo. E in verità ſi vede che la gente l'intende tutto al roveſcio di V.S. perchè ſi trovano innumerabili perſone che eleggono e ſtimano vantaggio il trovar danaro da negoziare a proprio pericolo e col debito di pagare il tanto per cento, ſia per lucro ceſsante ſia per altra ragione che lor non importa.

I X.

UN' altra picciola coſa. Al §. XIV. V. S. ſalva il poter eſiggere compenſazione di lucro ceſſante, perchè dice che colui il quale vuole il mio danaro a mutuo, è egli la cauſa che il lucro mi ceſſi, quando poſso dire che averei guadagnato ſe impreſtato non aveſſi. Dunque col di lei ſteſso diſcorſo ſi ſalverà anco il poter eſiggere il pro nel Cenſo, benchè non ſi aſsuma il pericolo del fondo; e nelle Cambiali benchè non ſi faccia a comune pericolo compagnia di Negoziazione come Ella intenderebbe: Imperciocchè colui che vuole il mio danaro a Cenſo (parlo de' Cenſi noſtri) è egli la cauſa che io non aſsumo il pericolo di quel fondo, atteſochè quanto a me ben volontieri lo aſsumerei con aſsoluta compera irretrattabile, ma è egli che vuole

piu-

piutosto tenere il pericolo per sè, e vendere in quel modo che in altro. E così anco è egli la causa del mio lucro cessante, perchè io comprerei volontieri il fondo assolutamente e lucrerei i frutti di quello in forza di questa compra; ma è egli che non me lo vuol vendere senon *tali modo*; e però è causa che mi cessa il lucro de' frutti di quel fondo. Dirà V. S. che se io accordassi al Venditore il patto della ricompera a suo solo favore, egli venderebbe; ma io le dico di no, perchè tal patto anco V. S. dice che si può prescrivere e limitare a certo tempo, cosichè se il Venditore non ricompera dentro quel tempo, egli perde la ragione di poterlo più fare: Veggasi il di lei §. xx. in fine del num. 2. Onde non mai torna al conto del Venditore un patto ristretto che si riduce a niente, perchè se il Venditore non può ricomperare oggi, non potrà nepur dopo un' anno, nè due, nè tre. Veniamo alle Cambiali. Colui che riceve il mio danaro in Cambiale è egli la causa che io non faccio seco compagnia con pericolo del Capitale in quell' impiego ch' egli vuol fare del mio danaro: E' egli la causa che io perdo quel lucro che averei fatto se egli mi avesse fatto suo compagno: E' egli che vuole piutosto il pericolo sopra di sè, e pagarmi un frutto determinato, che rendermi conto alcuno de' vantaggi che dal danaro che io gli diedi ricava. Dunque V. S. vede che la di lei ragione per salvare il risarcimento del lucro cessante, milità contro di lei anco per salvare l'esazione del frutto &c. Non è buona Logica servirsi di ragioni che egualmente vagliano a favore dell'Avversario.

X.

X.

AVendo noi finora ragionato parte del pericolo del Capitale in riguardo a' cattivi debitori, e parte del pericolo stesso in riguardo all' incertezza della Negoziazione; mi cade in mente un confronto che mi porta qualche difficoltà sopra la di lei Argomentazione. V.S. dice che quando io assumo sopra di me il pericolo della Negoziazione, acquisto ragione sopra i vantaggi che quella rende: E poi quando io assumo sopra di me il pericolo di un cattivo debitore, V. S. dice che io non acquisto ragione alcuna di vantaggio? Io sentirei volontieri dalla sua virtù una disparità che mi facesse imparare; ma in poche parole. Qualunque cosa però sia di questo, io non voglio parlarne; e più volontieri vengo ad un'altra considerazione, ch'è la seguente.

V.S. si forma opposizione di un Decreto della Sacra Congregazione *de Propaganda*, diretto a' Missionarj della Cina. I Missionarj interrogano la S. Congregazione, e propongono il caso così: *In præfato Regno Lege stabilitum est, ut in mutuo triginta pro centum accipiantur absque respectu lucri cessantis aut damni emergentis. Quæritur utrum Sinensibus licitum sit pro pecuniarum suarum mutuo, licet non interveniat lucrum cessans aut damnum emergens, prædictam pro centum triginta, Regni Lege taxatam quantitatem accipere? Et causa dubitationis est, quia in recuperanda pecunia est aliquod periculum, scilicet quod qui accipit mutuatum fugiat, vel quod tardet in solvendo, vel quod necessarium sit coram judice repetere, vel propter alia ejusmodi.* Ecco che tra gli altri pericoli viene numerato il primo il pericolo della fuga del debitore, e questo

questo forma il primo il motivo della questione de' Missionarj, cioè se potessero i Cinesi per tal pericolo ricever trenta per cento. Risponde la Sacra Congregazione: *Censuerunt ratione mutui immediatè & precisè nihil esse accipiendum ultra sortem principalem: Si vero aliquid recipiant ratione periculi probabiliter imminentis prout in casu, non esse inquietandos; dummodo habeatur ratio qualitatis periculi & probabilitatis ejusdem, ac servata proportione inter periculum & id quod accipitur*. Ecco che il Decreto dice, non doversi inquietar il Cinese se riceve qualche cosa di più del Capitale per ragion del pericolo esposto nella questione. Vediamo ora l'interpretazione che V. S. dà a questo Decreto. Ella dice che tal pericolo in grazia del quale a' Cinesi è concesso il lucro nel mutuo, non s'intende il pericolo della fuga del debitore, ma solo il pericolo di dover far molte spese per costringerlo alla restituzione del Capitale. L'interpretazione è bella, et è necessaria per lei; altrimenti chi non interpretasse così non potrebbe sostenere che il pericolo del Capitale mal affidato nel mutuo non portasse ragione di lucro. Ma ascoltiamo la ragione per la quale V. S. interpreta così. In due paroline sole sole Ella se ne sbriga con buonissima grazia: Eccole: *Quod si per fugam pereat, nunquam sane fiet ut aliquid recipiatur ratione periculi*. Spieghiamole per parafrasi: *Perchè se il Decreto suppone che si riceva per ragion del pericolo dal debitore il guadagno, dunque non si può supponere che esso debitore fugga*. O ammirabile artifizio! V.S. confonde a bello studio il Fatto col Pericolo. Certo che non si può supponere il Fatto, cioè l'atto pratico della fuga del debitore; ma si può ben supponere il Pericolo di essa fuga.

fuga. L'interrogazione de' Miſſionarj ſuppone, anzi eſprime che *eſt aliquod Periculum quod qui accipit mutuatum fugiat:* Il Decreto riſponde: *non eſſe inquietandos, ſi aliquid recipiant ratione Periculi ut in caſu*: Queſto è parlar del Pericolo chiaramente. E V.S. dice *Quod ſi per fugam pereat?* Queſto è ſupponere l'Atto pratico della fuga. Ora qual difficoltà vi è mai a concepire che ci ſia ſtato a principio il pericolo, e che poi in fatto in atto pratico non ſi verifichi? Molti pericoli ſono veri pericoli; ma molte volte non ſuccede ciò che il pericolo faceva temere. Onde il Decreto ſi riferiſce manifeſtamente al pericolo della fuga, e dice che anco per tal pericolo primo numerato è lecito al Cineſe lucrare qualche coſa nel mutuo; il qual lucro averà effetto in quei caſi ne' quali il pericolo ci ſarà ſtato bensì; ma l'atto pratico della fuga non ſarà per buona fortuna ſucceduto. Forſe potrebbe anco dirſi che il Cineſe riceveſſe anticipato il lucro per tal pericolo; ma queſto io non lo ſo. Credo peraltro beniſſimo che anco V.S. ſi ſia accorta che qui era un poco di difficoltà; e però ſe n'è sbrigata con due parole. Veggaſi a queſto propoſito il di lei §. XXVII. num. 2.

XI.

CHe il danaro ſia ſterile per sè: e che il danaro non ſia ſterile per sè, queſta mi pare in Logica contradizione. E pure V. S. dice l'uno e l'altro. Non vi è biſogno di provare che V. S. dica il danaro eſſere ſterile per sè; perchè queſto è affermato in tutto il di lei libro notoriamente. Baſterà dunque ch'io provi che V. S. dice anco che il danaro non è ſterile per sè. Alle ſtrette. Tra il ſer-

tile

tile e lo ſterile non ſi dà eguaglianza. Sed ſic eſt che V.S. ammette eguaglianza tra il fondo fertile et il danaro per sè; Dunque Ella ammette che il danaro per sè non è ſterile. Se V. S. penſerà bene, troverà che l'argomento è in forma. Quanto alla maggiore, che tra il fertile e lo ſterile non ſi dia eguaglianza, è evidente, nè V. S. lo negherà, perchè ſe lo negaſſe caderebbe il fondamento della ſua fabbrica. Quanto poi alla minore, cioè che V. S. ammetta eguaglianza tra il fondo fertile et il danaro per sè, la provo così: Non ſi dà giuſtizia tra il dare et il ricevere, ſenon dove è eguaglianza: queſto è evidente e lo dice anco V.S. al §. VII. num. 5. Sed ſic eſt che V.S. ammette giuſtizia tra il dare un fondo fertile et il ricevere il danaro per sè: Dunque V. S. ammette eguaglianza tra il fondo fertile et il danaro per sè quando l'uno ſi dà e l'altro ſi riceve. Ecco provata anco la minore del mio primiero argomento, al quale mi riporto, avendolo quì per replicato. Se alcuno foſſe deſideroſo e biſognoſo di vedere provata anco la minore del ſecondo argomento, cioè che V.S. ammetta giuſtizia tra il dare un fondo fertile, et il ricevere il danaro per sè; baſterà che ſi ricordi che V.S. ammette (e chi lo nega?) poterſi con giuſtizia comprare un fondo col danaro per sè ſolo, purchè ſia tanto quanto importa il fondo. Ho udito una volta dirmi che il danaro è fertile non per sè ma per l'atto ſteſſo della compera del fondo. Al che io riſpoſi così: O nella compra il danaro è fertile a favore del Venditore; o no. Se è fertile nella compra a favor del Venditore, dunque è fertile per sè, poichè il Venditore riceve ſolo il danaro per sè, non già l' impiego attuale del medeſimo. Se poi non è

 ferti-

fertile a favor del Venditore, dunque nel contratto non vi è giustizia perchè non vi è eguaglianza; mentre il Compratore riceve un fondo fertile, et il povero Venditore un danaro sterile.

A questo proposito V. S. mi dia la permissione di dire che quelle sue parole al §. VII. num. 5: *Pecuniam suaptè natura sterilem* non par così facile ad accordarle con le altre sue al §. stesso num. 14: *Quum ex ea (pecunia) debitor fructum, aut commodum capiat*; e con quell'altre al §. XXIII. num. 1: *Omnes ex pecunia lucrari saltem possunt*. Tuttavia io mi rimetto alla spiegazione che a lei piacerà dar loro; benchè quando le parole sono fuori di casa, l'uomo non ci ha più sopra gius alcuno.

XII.

INsegna V. S. come indubitato principio non esservi Usura senon dove è il mutuo, cioè l'imprestito di cosa che non si restituisca più quella perchè consunta, ma se ne restituisca un'altra della medesima specie. Così Ella insegna per tutta la sua Prelezione; della quale apporterò qui solo un passo al §. XVI. che basterà per tutti. *Quum Usura sit lucrum vi mutui perceptum ex §. IV duo ad usuram requiruntur; primò ut mutuum interveniat; dein ut lucrum exinde percipiatur*. Quindi è che quando si dà ad altri una cosa non consuntibile, acciò se ne serva, e poi restituisca la stessa; allora se ne può pretendere oltre la restituzione anco discreta mercede. Di modo che se io darò ad altri vasi d'oro e d'argento ovvero gioje o pure anco danaro ma solamente per farne pompa o pegno non per ispenderlo; allora oltre la restituzione delle mie gioje, de' miei

vasi,

vasi, del mio individuo identifico danaro, potrò pretendere qualche mercede ragionevole senza commettere Usura; mentre non essendo quì il mutuo, non vi può essere Usura. Ora questo punto distrugge le di lei principali ragioni col di lei stesso documento. Quando V.S. dirà (per esempio): Il danaro non è fruttifero; ergo non si può prender frutto &c. Altri potrà con li di lei sentimenti rispondere: Nepure i vasi d'oro nè le gioje non sono fruttifere; e tuttavia si può prendere la mercede di averle date ad altrui uso. Quando V.S. dirà: Il danaro dato a Censo (Ella dice Imprestito) sta a pericolo di chi lo ha ricevuto; ergo non si può dal Censo nostro prender frutto &c. Altri potrà con li di lei documenti rispondere: Anco le gioje et i vasi d'oro quando si danno ad uso d'altri, si può patturie che stiano a pericolo di chi li riceve; e tuttavia si può prendere la mercede. Ecco a buon conto le di lei due ragioni combattute da lei stessa. Quale disparità V. S. vuole addurre? Forse dirà che altro è il frutto, altro è la mercede? la guardi Iddio da risponder così; perciocchè allora concederebbe per espresso che si potesse prendere un quattro o cinque per cento, purchè si prendesse come mercede non come frutto. Bisogna che V.S. alleghi una disparità per condannare anco coloro che dicessero di prender il cinque per cento come mercede; altrimenti tutti diranno di prendere il lucro come mercede. Dirà forse V. S. che quando si dà ad altri il danaro, se ne trasferisce il dominio; laddove quando si danno i vasi d'oro e le gioje non si trasferisce? Questa sarebbe buona disparità per escludere il frutto come frutto; ma per escludere la mercede non concluderà, anzi farà effet-

 to

to peggiore; poichè se Ella concede che merita mercede il trasferir l'uso solo d'una cosa, molto più deve concedere che meriti mercede il trasferir l'uso et il dominio. Simili conseguenze nascono dalli di lei principj, non da' miei. Ma ricordo nuovamente che io non parlo del di lei assunto: parlo solo della sua maniera di sostenerlo, e della sua Logica.

XIII.

V. S. definisce l'Usura quel guadagno che si riceve in forza precisa del mutuo, *vi mutui*: già l'abbiamo veduto nell' osservazione precedente. Il titolo poi del lucro cessante, cioè per meglio dire, la compensazione del lucro cessante, V. S. dice che non è in forza del mutuo, ma solo per occasione del mutuo; onde che non è Usura: *quum non percipiatur vi mutui usura non est*. §. XIV. Dunque se alcuno fosse così empio che si facesse compensare e rifare del lucro cessante in fatto anco nel caso del precetto della Carità; peccherebbe di altro peccato, ma non di Usura: E pure egli peccherebbe contro il *Mutuùm date*; contro il quale chi pecca, Ella dice peccar d'Usura.

XIV.

Dice V.S. che i Principi possono tolerare e permettere le Usure, come è lecito dissimulare le meretrici per le Città. Questi sono tutti i di lei precisi termini al §. x., e poco sotto ivi al num. 2. Ora in questo V. S. confonde i termini; mi perdoni. Mi spiego. Quando il Religioso esce di casa senza dir nulla al suo Superiore, e poi ritorna, et il Superiore lo vede e tace per prudenza, questo è dissimu-

ſimulare e tolerare. Quando il Religioſo vuol uſcire di caſa, va dal Superiore e chiede licenza, et egli lo benedice, queſto è permettere. Peraltro nel Veneto Sereniſſimo Dominio le Uſure non ſono permeſſe, perchè ſi vede una Legge del 1254. 10. Luglio che eſpreſſamente le condanna; la qual Legge è ſtata riſtampata in tutte le edizioni dello Statuto Veneto inſieme con altre di ſimile ſentimento. Anco lo Statuto di Verona condanna le Uſure e gli Uſuraj al Cap. 49. del libro ſecondo; le quali Leggi e Statuti ſono *in obſervantia viridi* nelli Tribunali; onde non ſi può dire che le Uſure ſiano nè permeſſe, nè diſſimulate, nè tolerate.

Peraltro ſe ſi vuol intendere da V. S. che per quella ragione per cui ſi diſſimulano le meretrici, per quella ſteſſa il Giudice renda ragione ſopra i Cenſi noſtri e ſopra le Cambiali Civiche; io prego i Leggitori a riflettere che non può queſto eſſere per una tale ragione, ma per qualche altra. Imperciocchè tra quelle due coſe non può correre parità. Poſſono i Principi diſſimulare un peccato de' Sudditi; ma non potrebbe mai un Giudice nè un Principe giudicare un'ingiuſtizia quando foſſe tale. *Pereat mundus & fiat jus*, diceſi per aſſioma nei Tribunali. Non vi è neceſſità che poteſſe ſcuſare un'ingiuſtizia intrinſeca. Anzi dirò che ſe anco il Giudice per impoſſibile, dirò così, giudicaſſe i guadagni della meretrice (il che non ſi farà mai; ma pongo queſto ſuppoſto imaginario per iſpiegarmi) tuttavia biſognerebbe notare ancora una grandiſſima diſparità tra quelli guadagni meretricj, e queſti altri guadagni che foſſero ingiuſti. Il guadagno meretricio la femmina non è obbligata a reſtituirlo

perchè è bensì turpe e perverso, ma non ingiusto; onde se anco il Giudice rendesse ragione sopra di quello, non perciò il medesimo Giudice peccherebbe, nè verrebbe ad approvare la turpitudine della donna; potendo un Giudice prescindere dalla disonestà dell'opera, e giudicare la giustizia della mercede; siccome Salomone non approvò la vita meretricia delle due donne quando decise sopra il di loro figliuolo (corra la similitudine solo per farmi intendere). Per lo contrario l'Usurajo è obbligato a restituire; onde se il Giudice giudicasse a favore dell'Usure quando le comprendesse per tali e per ingiuste, verrebbe a comprovare necessariamente l'ingiustizia, e peccherebbe gravissimamente; non potendosi in questa materia far precisione tra l'ingiustizia e il peccato, perchè anzi tutto il peccato d'Usura è peccato per l'ingiustizia.

XV.

Apporta V.S. un'altra cosa, alla quale non pare che l'esperienza e la pratica si confaccia. Ella dice che i Principi non sanno se le persone in lor privata coscienza abbiano la ragione del lucro cessante o del danno emergente; anzi che presumono esservi sempre tale ragione; e però permettono que' tali contratti. Ma quanto a quello che posso dire io delle Leggi Venete, e della pratica del Foro, io vedo che quando il Principe dubita se nella privata coscienza del Suddito vi sia fraude o no, ingiustizia o no, allora non usa già di presumere che la giustizia vi sia; ma obbliga anco nel Foro al giuramento; e non si mette nepur al pericolo di decidere un' ingiustizia sulla presunzione. Per esempio

pio quando alcun Consanguineo, o Confinante vuole esercitar la ragione della prelazione sopra la compera di uno Stabile, allora il Principe gli obbliga a giurare di voler veramente per sè e non per altri lo Stabile che pretendono per prelazione acquistare: e di ciò vi è positiva Legge e pratica. Non è dunque vero che il Principe sia solito affidare in simili casi i suoi gravissimi giudizj alla presunzione; dico in simili casi, dove il giuramento possa aver luogo, come potrebbe aver luogo nel caso nostro, perchè potrebbe ricercarsi il giuramento dal Contraente, se egli abbia avuto il motivo del lucro cessante o del danno emergente.

XVI.

Notabilissima osservazione: V.S. abbandona espressamente e volontariamente tutte le sue ragioni, e tutte le Autorità della Scrittura e de' S.S. Padri, quando sia vero che nel mutuo non si trasferisca il dominio del danaro. Ella si dà per convinto che nel Censo nostro e nelle Cambiali Civiche si possa giustissimamente prendere il frutto solito, quando sia vero che il dominio del danaro nel Censo e nelle Cambiali non passi nel debitore. Quì non ho bisogno di Logica; mi bastano le di lei parole sole: Eccole al §. VII. num. 14. *Sopitam jamdiu hæresim Novatores excitantes ...... in mutuo alienationem non fieri, multis non tam argumentis quam libris probare ac evincere conati sunt: Si enim id semel obtineant, non alienari pecuniam in mutuo, sed in dominio creditoris persistere, quum ex ea debitor fructum aut commodum capiat, creditori utique pecuniæ domino, commodi vel fructus lucrum locationis nomine*

mine justissime penditur. Traduciamole in volgare: *I Novatori risvegliando una eresia già da gran tempo sopita, si sono sforzati non tanto con molti argomenti quanto con molti libri di provare e sostenere che nel mutuo non si faccia alienazione del danaro: Perciocchè se una volta sola ottengono di provar questo, cioè non alienarsi il danaro nel mutuo, ma rimanere in dominio del Creditore, certo è che al Creditore padron del danaro si paga giustissimamente il lucro dell' utile e del frutto del danaro stesso a nome di locazione; poichè dal danaro il debitore ricava comodo e frutto*. Ora questo è un dire a tutto il mondo così: Chiudete il mio libro: ho detto tutto male: non fanno a proposito del nostro caso i S.S. Padri; non parla del nostro punto il Santo Evangelio: ho fallato in tutto quello che ho detto: Solo attendete a questo unico punto di ragione, che nel mutuo si trasferisce il dominio: Se è falso questo, io ho tutti i torti del mondo. Adagio di grazia, Signor mio; Ella tradisce così la sua causa, anzi la causa della S. Fede, come V. S. dice? Non ha mica Ella questa autorità di affidare una causa così importante ad un solo tal punto. V. S. spoglia la sua stessa Disputa di tutte le Autorità sacre, e di tutte le altre ragioni; e la riduce ad una questione legale, ad un punto di discorso libero; perchè V. S. non proverà mica che sia di Fede, anzi nepur d'evidenza che nel mutuo si trasferisca il dominio. E se V. S. non lo prova? Ma quando anche lo provasse, mai non doveva ridursi a questo solo punto, e rinunziare così solennemente a tutte le altre prove; perchè un'Avvocato non è padrone della sua Causa, nè può donarla; e molto meno una causa che V. S. ha detto essere della Fede.

Errori

Errori logici dell' Autore della Prelezione nell' uso de' suoi stessi Principj.

VEdiamo ora brevemente come V. S. spieghi, e come si serva de' suoi stessi principj. Io voglio omettere di parlare della definizione che V. S. dà del mutuo; perchè a me pare che V. S. abbia tralasciato nel definire una circostanza necessaria cioè il *gratuito*: Essendo cosa chiarissima che nell' idea del mutuo si comprende il gratuito; e dove non è gratuito o comandato o arbitrario, la gente non intende mai che vi sia mutuo ovvero imprestito. Ma voglio omettere questa di lei omissione, riserbando ad altro tempo questo punto; e vengo a considerare i di lei principj. Sono tre i fondamenti principali sopra cui V. S. stabilisce il suo assunto. Primo la sterilità del danaro; secondo la necessità del pericolo del Capitale per guadagnare; terzo la traslazione del dominio del danaro nel Censo nostro e nelle Cambiali, che V. S. chiama imprestiti. Parliamo del primo, cioè della sterilità del danaro.

Se V. S. vuol dire che il danaro non germoglia e non partorisce, questo è evidente; ma per il di lei assunto non basta: bisogna provare che il danaro non sia una causa ovvero un mezzo comune et opportuno per acquistare altro danaro. Il di lei principio può patire questa distinzione: Il danaro è sterile fisicamente, concedo: è sterile civilmente e moralmente, nego. Se i termini non piacessero, poco importa; basta che si vegga quello che voglio dire. Io la prego di ascoltare un bizzarro pensiero. I nostri Vecchj primachè fosse inventato il danaro, facevano

cevano anch' essi i loro contratti, i quali erano permute e non più. Permutavano cosa con cosa, opera con opera, e opera con cosa. Quivi era un gravissimo incomodo per le tante necessità e sì diverse che gli uomini hanno. Finalmente fu inventato il danaro; e questo fu per comune consentimento del mondo ricevuto come un' equivalente tanto all' opere quanto alle cose. Principiarono a permutare cosa con danaro, ecco la compera e la vendita: opera con danaro, ecco la mercede. Ma quello che mi fa trasecolare è questo: Anco i fruttiferi campi si permutarono col danaro? Anco. O mondo sciocco! Il danaro non ti frutta, e il campo ti frutta; non permutare. Tant' è, voglio permutare. Dunque tanto stimi fruttifero il danaro quanto il campo? Sibbene. Ma, se semini il danaro non nasce. Lo seminerò ben io in un campo che nascerà. In qual campo? Nell' umana società. Spiegamela di grazia. Ascolta. Il campo bisogna seminarlo: il danaro bisogna pur seminarlo; e non vi è altra differenza senonchè per il campo vi vuole un seme, e per il danaro vi vuole un campo; ma quanto è facile trovar il seme al campo, tanto è facile trovar il campo al danaro, perchè la società mai non manca. E siccome quando io dò un campo ad un'altro, non ho debito di provvederlo io di seme; così quand' io dò il mio danaro ad un'altro, non ho debito di provvederlo io di campo. Io ho gius di presumere che quand' egli ha ricevuto il mio campo, lo semini; e parimenti ho gius di presumere che colui il quale riceve il mio danaro, pure lo semini nel dovuto campo della società. Il campo et il seme sono fruttiferi tutti due, ma in modo diverso, e non

già

già l'uno ſenza dell' altro. La terra dunque ricerca un ſeme: il danaro ricerca una terra, e t'ho già detto qual ſia. O mondo accorto! Tu ſei gran giudice in queſte coſe. Ma Ella, mio Signore, qual coſa può mai riſpondere a queſta lezione del mondo? Che giova ora il dire che il danaro non germoglia e non partoriſce? Il danaro diviene un campo, una caſa, un cavallo; diviene lana, divien onore, divien piacere, diviene ciò che è nel mondo più comodo et utile, e queſto baſta.

Paſſiamo all' altro di lei principio, cioè della neceſſità del pericolo del Capitale per guadagnare. Dalle ſue parole biſogna comprendere ch' Ella adopera queſto principio con due ſuppoſti per la ſua intelligenza. Primo ſuppone queſto pericolo probabile, e non ſolo poſſibile: Secondo il ſuppone neceſſario formalmente, e non ſolo moralmente. Spieghiamo il primo: Suppone la S. V. che debba incontrarſi un pericolo probabile del Capitale nella Negoziazione, acciò ſi poſſa aver titolo di guadagnare dal Capitale medeſimo: Che così Ella ſupponga biſogna crederlo; Imperochè Ella dice che il pericolo mero poſſibile non è pericolo, non ſi può conſiderar punto per pericolo: *Periculi poſſibilitas ibi quoque reperitur ubi nullum periculum moraliter imminet, ſed ſumma cautio eſt*. §. XXVI. num. 3. Spieghiamo il ſecondo: Non dice V. S. che per l'ordinario e per lo più ſia neceſſario incontrar il pericolo del Capitale per guadagnare; non dice, replico, ſolo così; ma dice che formalmente et in tutti i caſi la ſola ragione intrinſeca, il ſolo titolo giuſto di guadagnare ſul Capitale è il ſuo pericolo; coſicchè è impoſſibile, al parer di V. S., che ſi poſſa leci-

lecitamente a nome di Capitale lucrare quando non vi sia tal pericolo. Per non trascrivere tutto il suo libro che dice questo, basterà che io ponga il sommario del num. 12. del §. VII, il qual sommario è nel margine di quel luogo della sua Prelezione e dice: *Unum aleæ periculum justus est lucri titulus in negotiatione nomine Capitalis:* lasciando al mio Lettore da vedere tutto il di lei discorso ivi; et al §. XX. num. I: che non è nella di lei Prelezione punto più replicato e più chiaro di questo. Anzi si può riflettere che per necessità V. S. deve dir tanto; perchè se concedesse che in qualche caso si potesse lucrare sul Capitale et a nome di Capitale senza il pericolo, caderebbe il di lei fondamento; come un Lettore mediocremente informato può da sè vedere. Con questa intelligenza dunque, con questi due supposti la S. V. adopra il principio del Pericolo. Mi si perdoni se io chiamo principio quello che piutosto dovevo dir fondamento; mà giacchè ho cominciato a dir così, proseguirò con tal nome.

Poste queste spiegazioni, dico che V. S. adopra questo principio in un senso; e lo prova in un' altro. Prova bene V. S. che una intiera e continuata Negoziazione non può essere senza pericoli; ma che niun contratto in particolare non possa esser lucroso sul Capitale senza pericoli, Ella non lo prova. Nelli sopracitati luoghi V. S. parla sempre in generale di tutta la Negoziazione; ma non apporta ragione intrinseca valevole a provare che in ogni particolar caso vi sia la necessità del pericolo per poter giustamente lucrare. Anzi al suo §. XX. num. I. circa med. Ella scrive così: *Non inficior*

ficior assecurationis pactum stipulari posse cum tertio, ut ne Societas destruatur, aut jus in lucrum aliquod relinquatur, si de uno, aut altero particulari periculo ex. gr maris, viarum &c. cautio quæratur, ut fieri solet. Cosicchè V. S. concede che in molti soliti casi il pericolo del mare o delle strade ovvero altro particolar pericolo può stare a carico d'un' altro, e pure tuttavia senza quel pericolo a me rimanere il gius di guadagnare sul mio Capitale. Sed sic est che in moltissimi casi, assicurato il pericolo del mare, delle strade, ovvero altro particolar pericolo, non rimanerà altro pericolo che sia probabile da temere; Dunque anco V. S. viene a concedere che parlando di questo o di quel caso in particolare posso benissimo aver il titolo di lucrare senza il pericolo; onde bisogna poi concludere che il pericolo del Capitale non è assolutamente di essenza del titolo di guadagnare da quello. E si degni la S. V. di ricordarsi che quando una cosa è di essenza di un' altra, è impossibile che mai vi sia l'una senza dell' altra: e se in un caso solo si trovano separate, è argomento evidente che non sono di essenza l'una dell' altra. Se la figura è di essenza del corpo, mai non si troverà corpo senza figura: e se il corpo in un solo caso si trova senza la figura, è forza il dire che la figura non è di essenza del corpo. Nepur per accidente si può separare l' essenza da quella cosa della quale è essenza; perchè l'essenza e la cosa essendo identificate realmente e metafisicamente, il separarle nepur per accidens sarebbe separar la cosa da sè stessa; il che implica manifesta contradizione, come Ella ben vede. Per le quali cose se noi trovassimo un caso solo solissimo, nel quale si possa giusta-

giustamente guadagnare sul Capitale a nome di Capitale senza il pericolo; bisognerebbe sempre dire che dunque il pericolo non è di essenza del giusto titolo di guadagnare dal medesimo Capitale. Io non sono Mercatante; ma tuttavia mi par di vedere uno di questi casi. Ascolti di grazia: Io ho, per esempio, sul monte di una famosa Città mille scudi; et essendo questi a mio pericolo, mi fruttano il quattro per cento. Mi viene voglia di farmi assicurare questo Capitale; e trovo chi me lo assicura per un due per cento: Domando io: Gli altri due per cento che avvanzano del frutto posso io giustamente pigliarli sì o no? Se V. S. dice di no, mi favorisca di dirmi un perchè il quale sia a proposito di questo particolar caso; e dirmi di chi devono essere questi due per cento. Se V. S. dice di sì; dunque senza il pericolo del Capitale addosso, io posso giustamente guadagnare un due per cento in questo caso.

Per ultimo vediamo qual uso V. S. faccia dell'altro principio della traslazione del dominio del danaro nel Censo nostro e nelle Cambiali. A me pare che V. S. confonda il Fisico col Civile e col Morale; ma ascoltiamo quella ragione ch' Ella allega per provare questa traslazione di dominio; e così verremo a cognizione di quello che io vorrei dire. La S. V. dice così al §. III. num. 2. *Enimvero si res mutuo tradita accipientis non fieret vero ac pleno dominio, ea is non posset pro libito uti, nec eam consumere, nec dominium ejus in alium traducere, & alienare*. In volgare credo voglia dir così: *Certamente se la cosa data a mutuo non divenisse in pieno e vero dominio di colui che la riceve; egli non potrebbe servirsene a suo talento,*

to, nè consummarla, nè trasferire il dominio di quella in altri et alienarla. Questa è la sua ragione; ma V. S. mi perdoni se io le dico che confonde l'uso col dominio. Per servirsi di una cosa, per consummarla, e per darla lecitamente e validamente agli altri, basta averne l'uso; non è necessario averne il dominio. Quei Religiosi che hanno voto di povertà sono incapaci affatto di ogni dominio: e pure tengono la cioccolata, la bevono o la mangiano a lor piacere, et anco la danno agli altri. Nè vale il dire che hanno la permissione del Superiore; perche la permissione dà il solo uso; non potendo il Superiore dar loro il dominio, che sarebbe renderli Proprietarj contro il voto. Anzi le Religioni intiere della più stretta osservanza di S. Francesco dicono non poter aver dominio nè proprietà nepure de' mobili dati loro per carità, nè di verun' altra cosa al mondo. E pure se si manda loro a donare un vitello, lo consumano in refettorio, e talvolta anco accettano seco a tavola qualche loro benefattore. Ecco però un lecito uso fino alla consunzione et alienazione, senza il dominio. Vero è che delle cose consuntibili l'uso si chiama abuso; ma non è necessario che comprenda il dominio. Il Principe de' Giurisconsulti Cuiacio disse che *Mutuum est Commodatum ad abusum*, come lo cita lo Scultingio nelle annotazioni al titolo IX. del libro 2. di Cajo; il che è quanto dire che siccome non si trasferisce il dominio nel Comodato, così nepure nel Mutuo; solo esservi questa differenza, che nel Comodato si dà l'uso della cosa, laddove nel Mutuo si dà l'abuso, cioè l'autorità di consummarla.

Ma io non voglio andare per questa strada, e lascio

ſcio di contendere ſopra queſto detto del Cujacio, e voglio dar per conceſſo a V. S. che il fiſico della coſa data a mutuo paſſi in dominio di chi la riceve; ma adagio, intendiamoci bene qual dominio ſia quello. Diſtinguo dunque così: La coſa data a mutuo è paſſata in dominio del ricevente, ma col debito della reſtituzione, concedo; ſenza il debito della reſtituzione, nego. Oh, dirà V.S., queſta diſtinzione non conclude niente. Non conclude niente? Conclude tanto che un dominio con debito di reſtituire non è dominio; laddove ſenza tal debito ſarebbe pure dominio. Mettiamo in chiaro la coſa. Il dominio con debito di reſtituire l'equivalente è un dominio che fa da piangere di malinconia: Il dominio ſenza un tal debito è un dominio che fa da ridere di allegrezza. Io mi ricordo con verità, che fin da quando ero fanciullo ho udito un'uomo a dire che per guarire del mal di capo era ottima medicina l'applicarviſi molti zecchini che foſſero proprj e in proprio dominio. Se coſtui li prendeva a mutuo, non guariva punto del mal di capo. Un' altra coſa imaginiamoci. Un povero padre di famiglia prende a cenſo mille ducati o in cambiale o impreſtito: Se li porta a caſa, e comincia a numerarli ſulla tavola: Viene là moglie, vengono i fanciulli: o marito, o padre, quanti danari avete. Eh tacete ſciocchi, che non ſono mica miei vedete, gli ho preſi a mutuo. Riſponde la dotta moglie: Sono tuoi beniſſimo, e in tuo dominio, perchè il mutuo traſferiſce il dominio: Baſta così, che il marito per poco più la percuote. Ma che razza di mondo è queſto (dirà V. S.) che non vuol dare il dovuto nome alle coſe? Mio Signore, il mondo è padrone

di

di determinare la ſtanza al dominio; et il dominio ſta dove il mondo, cioè l'univerſale conſentimento degli uomini ragionevoli, lo mette a ſtare. Una goccia d'acqua per sè ſola, il mondo dice che è acqua; ma ſe V. S. metterà queſta goccia d'acqua in una botte di vino, il mondo dirà ch'è tutto vino. Il dominio fiſico ma con debito di reſtituire è una goccia d'acqua, la quale poſta nel vino dell' azione del Creditore, il mondo dice che è tutto azione del medeſimo Creditore; Quindi naſce poi che il dominio del povero Debitore non ſi chiama più dominio, ma diventa dominio l'azione del Creditore; dico dominio civile e morale. E non importa nulla che il Creditore non poſſa più riavere la coſa identifica data a mutuo: baſta che egli ſia il padrone di un' altra equivalente: ſiccome nepure importa che il Creditore non abbia oggi queſto equivalente; ma baſta che abbia l'azione di doverlo avere; e queſta azione il mondo vuol chiamarla dominio benchè ſia per verificarſi come poſseſso ſolamente in futuro. In ſomma il mondo riguarda l'utilità, non la Fiſica. Si ſdegna il bel titolo di dominio di abitare con la miſeria del Debitore; e cangiando luogo al diſpetto di tutta la Fiſica viene a ſtare dov'è l' azione del Creditore e l'utilità; et il mondo dice che queſto cambiamento di caſa fatto dal dominio va bene; e quando il mondo lo approva, è finita; perchè il dominio non è identificato col corpo fiſico delle coſe; ma è ſolo una comune e certa opinione e ſtima degli uomini, i quali ben inteſe le circoſtanze ſecondo il lume della ragione et il coſtume univerſale e pratico qualificano il tal diritto in quella perſona od in queſta. Il nome di dominio nel Debitore di-

 vente-

venterebbe ridicolo; e però il mondo lo trasporta nel Creditore, il quale alla fine è vero padrone di altrettanti beni del Debitore, quanti equivalgano all'azione sua contro di quello; onde questa azione merita il vero et utile titolo di dominio. Avviene quindi che le Leggi allegate dalla S. V. al §. VII. num. 16. dicono che è nostro, e che fingiamo esser nostro quello che altri ci deve; e così dicono i Giurisconsulti da lei pure apportati; Conciossiacchè civilmente e moralmente non si può intender la cosa senon così. Quanto poi al dire che le Leggi parlano *per fictionem*, io domando a V. S: Prenderebbe Ella piutosto il dominio finto del Creditore, o il dominio ch'Ella dice vero e fisico del Debitore? Il fatto grande sta in questo, che il dominio fisico del povero Debitore si risolve in niente, e se non paga lo mettono in prigione: laddove il dominio civile e morale del Creditore sopra altrettanti beni del Debitore si risolve nel fisico e nel reale, perchè alla fine il Creditore vuol esser pagato fisicamente e realmente. Altro è il dire *finzione* altro è il dire *finzione della Legge*: Quando finge la Legge, deve fingere ancor il Giudice, e deve fingere ognuno per quell' effetto per cui finge la Legge. Però a' Tribunali questa finzione è una cosa che fa da senno; perchè il finto Padrone legale, fondato sulla sola finzione della Legge, porta via i beni mobili e stabili al Padron fisico vero che è il Debitore. Questa è una finzione da far paura ad ogni galantuomo. Questa finzione la quale rimane à favore del Creditore è quella che induce la gente a dare il suo danaro ad altri, e senza questa finzione non lo darebbe; onde nasce che il mutuante ha gius di servirsi di questa finzio-

ne,

ne; perchè non ha mai avuto intenzione di trasferir il dominio, senon con la maniera e con la distinzione ch'io ho detto del fisico e del civile: nè senza la volontà e l'assenso del mutuante può il mutuatario acquistare dominio alcuno. Soprasedo dallo spiegarmi di più, supponendo parlare con gente che intenda. Che se mi si opponesse che basti avere il mutuatario (dico mutuatario nel supposto di V. S. ma io voglio intendere quello che riceve il danaro a censo o a cambiale) Se mi si opponesse che colui il quale riceve il danaro basta che abbia il dominio fisico per fare i frutti suoi, risponderò che non è vero, perchè il dominio civile e morale prevale al fisico per consenso del mondo, e distrugge ogni effetto di quello, senon in quanto lascia intatto l'uso. Ma chi averà la pazienza di rilevar bene la forza di quanto ho detto finora, averà in mano ogni opportuna risposta a quanto opponere si potesse; non potendo io imaginarmi quanti mezzi termini adoperare si vogliano per confondere una cosa, la quale peraltro tutti naturalmente comprendono.

Per giunta a queste mie bagatelle propongo due piccioli dubbj, i quali mi tengono sospeso et incerto assai della lor decisione: Intenderò volontieri qual sia il parere di V. S. Io ho imparato che i Canoni antichi proibivano di sepelir in Sacrato gli Usuraj. Se questi Canoni fossero in uso, dove crede V. S. che anderebbero sepeliti tanti Parrochi, tanti Abati, e Abadesse, e tanti Vescovi che hanno delle Cambiali e de' Censi attivi al modo usato fra noi? L'altro dubbio è questo: La buona fede non salva e non libera dal debito della restituzione della roba

ba altrui, quando si scopre di possederla senza giusto titolo di poterla avere avuta. Qui non occor lusingarsi; bisogna restituire. L'Usura non è mica come i frutti di un fondo fideicommisso, i quali ragionevolmente sono del possessore di buona fede, perchè egli si suppone aver avuto titolo oneroso di compra, o di altro &c. Signor no, mai; l'Usura non è così: Anzi l'Usura è come i frutti di un fondo che fosse stato ingiustamente usurpato e rapito; i quali frutti si devono restituire in coscienza dall'Erede dell'Usurpatore, benchè l'Erede sia stato a principio in buona fede, e scopra l'usurpo solo dopo molto tempo. Le quali cose essendo così, ricerco io un dubbio nella specie del fatto seguente: Una persona ha pagato ad un Monastero moltissime di quelle Usure che V. S. condanna. Costui ha creduto di certo e sicuro che V.S. dica bene; e però si è persuaso fermamente di essere creditore da quel Monastero della restituzione di tutte quelle Usure che pagate gli aveva; e non avendo altro mezzo di poter conseguire tal credito, ha trattenuto presso di sè certa roba di quel Monastero che gli è venuta alle mani senza cognizione delle Monache; credendo costui di poterla in buona coscienza tener per pagamento di tante Usure che il Monastero doveva restituirgli, e che in altro modo non è possibile di conseguire. Costui ha fatto male; ma io dubito che V.S. secondo le sue maniere di pensare non vorrà dirmi il perchè costui abbia fatto male: di grazia lo dica, e mi documenti sopra di questo, e sopra il dubbio dianzi proposto.

IL FINE.